

REGOLAMENTO DEL CORSO DI LAUREA IN
COSTRUZIONI, INFRASTRUTTURE E TERRITORIO
L-P01 Classe delle lauree in Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio

Approvato nella seduta del Consiglio di Corso di Studio del 28/01/2022
Approvato nella seduta della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del 07/02/2022
Approvato nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 09/02/2022

TITOLO I
FINALITA' E ORDINAMENTO DIDATTICO

ART. 1
FINALITÀ

1. Il Corso di Laurea in "Costruzioni, Infrastrutture e Territorio" afferisce alla Classe L-P01 (Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio) ed è incardinato nel Dipartimento di Ingegneria e Architettura.
2. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo, disciplina l'articolazione dei contenuti e le modalità organizzative di funzionamento del Corso di Laurea in "Costruzioni, Infrastrutture e Territorio".
3. L'Ordinamento Didattico (RAD) è riportato nell'Allegato 2.
4. Il piano ufficiale degli studi è riportato nel Manifesto degli Studi approvato ogni anno dal Dipartimento di Ingegneria e Architettura (DIA) e pubblicato a stampa e/o sul sito del DIA e sul sito del CdS.
5. La laurea in "Costruzioni, Infrastrutture e Territorio" è conseguita al termine del corso di laurea. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di Dottore.
6. Il titolo di studio conseguito è la "Laurea in Costruzioni, Infrastrutture e Territorio" (classe delle lauree in Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio, L-P01)".
7. In relazione al disposto della Legge 8 novembre 2021, n. 163 (Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti), l'esame finale abilita all'esercizio della professione di geometra laureato.

ART. 2
OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI DEL CORSO DI LAUREA, PERCORSI FORMATIVI, RISULTATI DI APPRENDIMENTO E SBOCCHI PROFESSIONALI

1. Gli obiettivi formativi, i percorsi formativi, i risultati di apprendimento e gli sbocchi professionali del Corso di Laurea in "Costruzioni, Infrastrutture e Territorio" sono quelli indicati nella Scheda Unica Annuale (SUA), alla quale si rinvia.

ART. 3
ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

1. L'ordinamento didattico è formulato con riferimento ai crediti formativi universitari (CFU).
2. Ad ogni credito formativo corrispondono di norma 25 ore di impegno per studente ivi comprese le ore di lezione, esercitazione, laboratorio e studio individuale. Ad un credito formativo corrispondono un numero di ore di lezione frontale pari a 8; 12 ore di esercitazioni, laboratorio o laboratorio di progetto; 25 ore di tirocinio.
3. Per conseguire la laurea lo studente deve avere acquisito almeno 180 crediti suddivisi nelle diverse tipologie come riportato nell'Ordinamento didattico (Allegato 1).
4. La durata normale del corso di laurea è di tre anni. Ogni anno accademico comprende di norma 60 crediti.
5. Ogni anno di corso è articolato in due periodi di attività didattica, della durata di almeno dodici settimane ciascuno, separati da periodi di esclusiva valutazione finale degli studenti.
6. I programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative, incluse le modalità di erogazione e la verifica della preparazione, vengono pubblicati annualmente sul sito del CdS.

| |
|---|
| <p>7. L'orario delle lezioni ed il calendario degli esami vengono pubblicati secondo le tempistiche previste dalle linee guida di Ateneo e dal documento di AQ.</p> <p>8. Al terzo anno di corso è previsto lo svolgimento di un tirocinio obbligatorio presso enti e strutture convenzionate con l'Università di Parma la cui consistenza in termini di crediti è indicata nel Manifesto degli studi.</p> <p>9. Le "Attività a scelta dello studente" consigliate, inclusi i casi in cui è prevista la verifica della loro congruità da parte del CCS, sono riportate nel Manifesto degli Studi che è pubblicato annualmente sul sito di Dipartimento. La scelta da parte degli studenti deve essere effettuata secondo le modalità pubblicate nel Manifesto.</p> |
| ART. 4 |
| PIANI DEGLI STUDI |
| <p>1. All'atto dell'iscrizione al primo anno di corso allo studente è attribuito un piano degli studi standard valido per la coorte di appartenenza, pubblicato nel Manifesto degli studi e sul sito del Corso di Laurea.</p> <p>2. Lo studente, per particolari ed eccezionali esigenze personali, può presentare un piano di studio individuale, diverso da quello ufficiale, compilando un apposito modulo entro la data indicata nel Manifesto degli Studi. Il piano proposto sarà esaminato dal Consiglio di Corso di Studio (CCS) che valuterà la sua congruità con l'ordinamento didattico e con la formazione necessaria al conseguimento del titolo e le motivazioni culturali fornite dallo studente.</p> <p>3. Il piano di studio approvato è vincolante per lo studente, anche per quanto riguarda gli insegnamenti e le attività formative a scelta.</p> |
| ART. 5 |
| ATTIVITÀ DI TIROCINIO |
| <p>1. I tirocini sono attuati nel rispetto del Regolamento didattico di Ateneo e della normativa vigente, secondo la disponibilità accertata di aziende pubbliche e private.</p> <p>2. Il corso di laurea si avvale di docenti con funzioni di Coordinatori delle attività di tirocinio, da individuarsi all'interno dei membri del CCS, che verificano annualmente la regolare attivazione e svolgimento del tirocinio da parte degli studenti oltre che la coerenza fra le attività di tirocinio svolte e gli obiettivi del corso.</p> <p>3. Le attività di tirocinio possono essere intraprese a partire dal 3° anno di corso e comunque non prima di aver conseguito 100 CFU.</p> <p>4. L'attivazione dei tirocini è regolata dalle procedure di Ateneo alle quali si rimanda.</p> |
| ART. 6 |
| TIPOLOGIE DEGLI ESAMI E DELLE VERIFICHE DI PROFITTO |
| <p>1. L'esame di profitto è un processo valutativo articolato in una o più prove, esercitazioni e colloqui che si conclude con un voto finale o con un giudizio di idoneità. Tali prove, ordinariamente calendarizzate negli appelli d'esame, possono essere previste anche durante il periodo di erogazione dell'insegnamento (cosiddette 'prove parziali').</p> <p>2. Le modalità di accertamento della preparazione nonché la possibilità di prove in itinere sono indicate dal docente all'inizio di ogni anno accademico e vengono coordinate nel CCS. Le prove di accertamento in itinere, anche se negative, non precludono allo studente la possibilità di sostenere l'esame negli appelli della prima sessione utile.</p> <p>3. La valutazione degli insegnamenti integrati è espressa con un unico voto in trentesimi.</p> <p>4. Per ciascun insegnamento devono essere previsti un numero minimo di appelli pari a 7, in accordo con il Regolamento Didattico di Ateneo, opportunamente distribuiti nell'arco dell'anno accademico e ragionevolmente distanziati nell'ambito della medesima sessione. Nella predisposizione del calendario va rispettata la non sovrapposibilità tra esami relativi ad insegnamenti obbligatori dello stesso anno di corso e periodo didattico. Il Presidente della commissione di esame può aggiungere, di volta in volta, appelli oltre a quelli già previsti dal calendario. Ogni eventuale spostamento della data di inizio dell'appello deve avere carattere di eccezionalità e deve essere comunicato con la massima tempestività agli studenti, dandone</p> |

| |
|--|
| <p>notizia, con le relative motivazioni, al Direttore del Dipartimento, al Presidente del Consiglio di Corso di Studio e al Servizio didattica del Dipartimento. Le date e gli orari di inizio degli appelli resi pubblici non possono in alcun caso essere anticipati, se non per comprovate esigenze organizzative intervenute.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. In ciascuna sessione si tengono esami di tutti gli insegnamenti attivi. 6. Per esami articolati in più prove, deve essere consentito agli iscritti di sostenere le medesime all'interno dell'appello e comunque entro la sessione. 7. In ciascuna sessione di esame lo studente in regola con l'iscrizione può partecipare, senza alcuna limitazione numerica, a tutti gli appelli di tutti gli esami per i quali possiede l'attestazione di frequenza. 8. Gli studenti fuori corso e gli studenti iscritti sotto condizione di laurea, possono sostenere gli esami di profitto in qualsiasi data, previo accordo con il docente. |
| ART. 7 |
| COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI D'ESAME |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Le commissioni per gli esami di profitto sono costituite da almeno due membri di cui uno titolare dell'insegnamento. Gli esami sono pubblici e la composizione delle commissioni è resa nota prima dell'inizio di ogni anno accademico e pubblicata sul sito di Dipartimento. In caso di verbalizzazione on-line la sottoscrizione del verbale telematico viene effettuata dal titolare dell'insegnamento (Presidente della Commissione). 2. Le commissioni d'esame sono nominate dal Presidente del CCS all'inizio dell'anno accademico su proposta del titolare dell'insegnamento o del coordinatore del corso integrato qualora previsto. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda al Regolamento Didattico di Ateneo |
| ART. 8 |
| PROVA FINALE |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. La prova finale per il conseguimento del titolo di studio consiste nella redazione di un elaborato (relazione finale), che approfondisce una specifica tematica nell'ambito delle attività formative del CdS, e nello svolgimento di una prova pratica. Tali tematiche, di norma, devono essere a carattere interdisciplinare e vengono affrontate ed approfondite nel corso delle attività di tirocinio. 2. La relazione viene valutata dalla Commissione di Laurea con l'esposizione e discussione della stessa da parte del candidato. L'argomento oggetto della prova e la tipologia dell'elaborato sono concordati dallo studente con il relatore all'assegnazione del tema. Il relatore deve essere un docente titolare di un insegnamento del Corso di Laurea, o docente di un SSD previsto nel piano di studi, all'atto della presentazione della domanda. 3. L'esame finale comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio formativo, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione. A tal fine, la commissione giudicatrice dell'esame finale è integrata da due professionisti di comprovata esperienza designati dalle rappresentanze nazionali dell'ordine o del collegio professionale di riferimento. |
| ART. 9 |
| PROCEDURE RELATIVE ALLA PROVA FINALE E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Per l'ammissione alla prova finale lo studente deve aver conseguito, entro dieci giorni dalla data fissata per l'esame, i CFU relativi a tutte le attività previste nel piano di studio ad esclusione di quelli della prova finale. 2. La domanda di ammissione all'esame di laurea deve essere presentata secondo le modalità specificate nella pagina dedicata del Dipartimento di Ingegneria e Architettura. 3. A richiesta l'elaborato finale può essere redatto in lingua inglese, con un ampio sommario in lingua italiana. 4. La determinazione del voto finale compete alla commissione di laurea che prenderà in esame la media complessiva degli esami su base 110. Il punteggio di presentazione alla prova finale è calcolato come media ponderata, prendendo come pesi i CFU relativi ai singoli insegnamenti, |

| |
|---|
| <p>escluse le idoneità e la prova finale. Nel conteggio, ad ogni esame il cui voto finale sia con Lode verranno attribuiti ulteriori 3/30. Il punteggio di presentazione è espresso su base 110; viene arrotondato per eccesso se il decimale è maggiore o uguale a 0.5, per difetto se minore di 0.5; gli esami in soprannumero non vengono considerati. La Commissione di laurea valuterà in modo complessivo la preparazione del candidato tenendo conto delle risultanze dell'intera carriera universitaria nonché della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio. L'elaborato finale può essere valutato al più 4 punti dalla "Commissione di Laurea".</p> <p>5. Allo studente che si laurea in corso d'anno è attribuito un bonus di 1 punto; qualora il candidato riporti un punteggio finale di almeno 110, il Presidente può proporre alla Commissione l'assegnazione della lode.</p> <p>6. Agli studenti che nel loro percorso di studi abbiano partecipato a programmi di mobilità studentesca internazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 14 del presente Regolamento, e che abbiano conseguito un riconoscimento di crediti formativi per attività formative svolte all'estero, verrà attribuito 1 punto aggiuntivo che concorrerà a determinare il voto di laurea.</p> <p>7. Ai laureandi che nel corso degli studi abbiano prestato servizio come Rappresentanti degli Studenti negli Organismi di Ateneo viene conferita una menzione speciale, con annotazione della medesima nel <i>Diploma Supplement</i>.</p> <p>8. La Commissione di Laurea è composta da 7 membri nominati dal Direttore di Dipartimento. Conformemente al Regolamento Didattico di Ateneo almeno 5 membri dovranno essere docenti di ruolo; la commissione comprende due professionisti di comprovata esperienza designati dall'ordine o del collegio professionale di riferimento. Questi ultimi saranno individuati secondo le disposizioni Ministeriali di cui alla normativa vigente in materia di "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti".</p> <p>9. Per ciascun anno accademico sono previste almeno tre sessioni di esami di laurea distribuite nell'arco dell'anno accademico. Di norma, la prima sessione utile per sostenere l'esame di laurea è quella al termine del secondo periodo del terzo anno di corso. La sessione invernale è una sessione dell'anno accademico precedente e termina, di norma, alla fine di marzo.</p> <p>10. La votazione viene espressa in centodecimi.</p> <p>11. L'esame si intende superato se la votazione è pari o superiore a 66/110. Per la concessione della lode è richiesta l'unanimità della Commissione.</p> |
| <p>TITOLO II MODALITA' DI ACCESSO AL CORSO DI LAUREA</p> |
| <p>ART. 10 IMMATRICOLAZIONI</p> |
| <p>1. Per essere ammesso al corso di laurea lo studente deve possedere un Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dai competenti organi dell'Università.</p> <p>2. Il Corso di Laurea, in ragione delle attività laboratoriali previste nel percorso formativo, prevede un accesso con numero programmato a livello locale. Annualmente sul sito di Ateneo e del Corso di Laurea viene pubblicato il relativo Bando con specificate le relative modalità di ammissione.</p> <p>3. L'ammissione al Corso di Laurea prevede la verifica della preparazione iniziale di ciascuno studente. Essa avviene attraverso una prova di valutazione delle conoscenze individuali. La valutazione complessiva tiene conto dell'esito della prova. Allo studente che non raggiunge la votazione minima richiesta o che non sostiene la prova, viene assegnato un obbligo formativo aggiuntivo (OFA).</p> <p>4. L'obbligo formativo aggiuntivo (OFA) potrà essere soddisfatto mediante il superamento dell'insegnamento attivato nel corso di studio del settore scientifico disciplinare MAT/05 prima di qualunque altro insegnamento del secondo anno previsto nel piano degli studi.</p> |
| <p>ART. 11 ATTIVITÀ FORMATIVE PROPEDEUTICHE</p> |

| |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Per gli immatricolati vengono organizzate attività formative propedeutiche (precorsi) consistenti in lezioni nelle discipline matematiche su conoscenze di base pre-universitarie. 2. I precorsi, di norma, vengono erogati annualmente prima dell'inizio delle lezioni del primo periodo didattico. 3. Per gli studenti con OFA potranno essere organizzate attività integrative di recupero. |
| TITOLO III NORME DI FUNZIONAMENTO |
| ART. 12 |
| FREQUENZA E ISCRIZIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. La frequenza ai corsi è un diritto/dovere degli studenti. Gli studenti ottengono automaticamente la frequenza al termine del periodo nel quale l'insegnamento previsto nel loro piano degli studi è stato impartito. 2. Non sono previsti vincoli per l'ammissione agli anni successivi al primo per gli studenti già iscritti. 3. Lo studente che non consegue il titolo di studio al termine della durata normale viene iscritto come fuori corso. |
| ART. 13 |
| PASSAGGI, TRASFERIMENTI E OPZIONI |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Il passaggio di studenti provenienti da altri corsi di studio è approvato dal CCS e il riconoscimento dei crediti acquisiti (o della carriera pregressa) viene effettuato previa analisi della coerenza degli obiettivi e dei contenuti didattico-formativi, nonché dell'obsolescenza degli stessi. Il CCS indica il piano degli studi da completare e l'anno di iscrizione. 2. Gli studi compiuti sono valutati in crediti e riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo sulla base del Piano ufficiale degli Studi del Corso di Laurea nel rispetto dell'Ordinamento didattico. 3. Agli studenti provenienti da corsi universitari stranieri sono riconosciuti i crediti acquisiti nelle discipline comuni al Corso di Laurea in "Costruzioni, Infrastrutture e Territorio" previa valutazione delle relative equipollenze stabilite sulla base del riconoscimento di non meno dell'80% dei relativi contenuti. 4. Sono possibili passaggi od opzioni solamente per gli anni di corso attivati, previa verifica del rispetto della massima numerosità degli studenti dell'anno per il quale si richiede l'iscrizione. 5. Per passaggi o trasferimenti che diano luogo al riconoscimento di almeno 5 CFU convalidati dal Consiglio di Corso di Studio, escluse le idoneità di lingua straniera, non è richiesto di sostenere il test di ingresso di autovalutazione. Nel caso in cui il trasferimento avvenga tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe a orientamento professionale, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50 per cento di quelli già maturati. |
| ART. 14 |
| MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Il CdS aderisce ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università della Comunità Europea ed altri programmi di mobilità internazionale risultanti da eventuali convenzioni bilaterali. 2. Le modalità di partecipazione a tali programmi nonché le procedure per il riconoscimento dei cfu per gli esami sostenuti all'estero sono indicate nella pagina web di Dipartimento sulla Mobilità internazionale. |
| Art. 15 |
| CONDOTTA DEI DOCENTI E DEGLI STUDENTI |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli studenti e i docenti devono attenersi al "Codice Etico e per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti dell'Università degli Studi di Parma", pubblicato sul sito di Ateneo. <ol style="list-style-type: none"> ii. |

ART. 16

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEL CORSO DI STUDIO

1. In applicazione delle disposizioni vigenti, il CdS si uniforma alle procedure di Ateneo per la valutazione e l'assicurazione della qualità, assicurando l'efficienza e l'efficacia delle attività didattiche sotto la supervisione del Presidio della Qualità d'Ateneo, e del Presidio della Qualità di Dipartimento.

ART. 17

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si rimanda allo Statuto e al Regolamento Didattico di Ateneo.

CORSO DI LAUREA IN COSTRUZIONI, INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

<https://corsi.unipr.it/it/cdl-cit>

1° anno

| <i>I periodo</i> | <i>SSD</i> | <i>CFU</i> | <i>II periodo</i> | <i>SSD</i> | <i>CFU</i> |
|--|------------|------------|---|------------|------------|
| Fondamenti di Analisi Matematica | MAT/05 | 6 | Fondamenti di fisica | FIS/07 | 6 |
| Disegno CAD+BIM per il progetto Edilizio | ICAR/17 | 6 | Fondamenti di scienza delle costruzioni | ICAR/08 | 6 |
| Estimo e gestione economica del progetto | ICAR/22 | 6 | Laboratorio di calcolo numerico e informatica | (MAT/08) | 6 |
| Legislazione delle OOPP e dell'Edilizia | IUS/10 | 6 | Cartografia e GIS | ICAR/06 | 6 |
| | | | Elementi di tecnica urbanistica | ICAR/20 | 6 |

Idoneità di Ateneo di Lingua inglese – Livello B1 3 CFU

2° anno

| <i>I periodo</i> | <i>SSD</i> | <i>CFU</i> | <i>II periodo</i> | <i>SSD</i> | <i>CFU</i> |
|---|------------|------------|--|------------|------------|
| Fondamenti di Idraulica | ICAR/01 | 6 | Laboratorio di tecnologia e impianti per l'edilizia | (ICAR/10) | 9 |
| Laboratorio di progetto e controllo delle strutture | (ICAR/09) | 9 | Controllo e gestione delle infrastrutture idrauliche | ICAR/02 | 9 |
| Laboratorio di geotecnica e sicurezza degli Scavi | (ICAR/07) | 6 | Laboratorio di infrastrutture viarie | (ICAR/04) | 6 |
| Laboratorio di geomatrica | (ICAR/06) | 6 | Laboratorio di organizzazione e gestione ambientale del cantiere | (ICAR/04) | 6 |
| Elementi di progettazione architettonica | ICAR/14 | 6 | | | |

3° anno

| | | |
|-------------------------|----|-----|
| A scelta dello studente | 9 | CFU |
| Tirocinio | 48 | CFU |
| Prova finale | 3 | CFU |